

17

N. 8/2024 P.U.
N. 5/24 LA MANTIA ROBERTO LID.
6/24 FLORES ANGELA LID.
7/2024 LA MANTIA EVELYN CO.SARZ.
N. 17/2024 REG. SENT.
REP. 21/2024 del 27/3/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI

Sezione Fallimentare

composto dai magistrati

Dott. Michela Tamagnone Presidente

Dott. Claudia Gentili Giudice

Dott. Elisa Trotta Giudice Rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 9 /2024 promosso da

La Mantia Robert

c.f.: LMNRRRT60P25B885Y

La Mantia Evelyn

c.f. LMNVYN80D63G273C

Flores Angela

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt.
268 codice della crisi

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del proprio
patrimonio depositato dai ricorrenti;
esaminati i documenti allegati al ricorso;



letta la relazione dell'OCC;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 c. 2 codice della crisi, atteso che i ricorrenti hanno residenza nel circondario del medesimo Ufficio;

rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatore previste dal codice civile o altre leggi speciali sicchè, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c. 1, 2 lett. c) e 268 c. 1 CCI, sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. c) CCI alla luce di quanto emerge nel ricorso e nella relazione particolareggiata e della composizione dell'attivo, insufficiente a far fronte all'ammontare dei debiti di ciascuno;

ritenuto sussistere i presupposti per l'apertura di una procedura familiare ai sensi dell'art. 66 codice della crisi atteso che il sovraindebitamento ha, in parte, una origine in comune e considerato che i ricorrenti sono comproprietari di un immobile da alienarsi all'interno della medesima procedura;

rilevato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCI (come imposto dall'art. 65 c. 2 CCI):

considerato che non risultano presentate altre domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del codice della crisi;

rilevato che è allegata al ricorso una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 268 c. 2 CCI);

rilevato che risulta che l'OCC abbia dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (art. 268 c. 3 CCI);



ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 c. 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che sarà il liquidatore a verificare la convenienza della liquidazione dei veicoli intestati al ricorrente e, in generale, di tutto l'attivo di sua proprietà;

rammentato che il compenso del difensore che assiste il difensore nella procedura di liquidazione controllata non è da considerarsi credito prededucibile ma privilegiato (v. art. 6 CCI) e dovrà essere oggetto di domanda di ammissione al passivo la quale a sua volta dovrà essere vagliata secondo i criteri generali in punto verifica dell'*an* e del *quantum* della pretesa (cfr. Trib. Torino 3/8/2023);

rammentato altresì che il compenso dell'OCC è liquidato dal Tribunale all'esito della procedura (art. 275 CCI), salvo acconti, e rimangono quindi irrilevanti e inopponibili al Tribunale stesso accordi presi con il ricorrente in data anteriore all'apertura della procedura;

rilevato che le condizioni per la concessione del beneficio dell'esdebitazione dovranno essere vagliate nel rispetto delle condizioni temporali previste dall'art. 279 CCI e previa valutazione dei presupposti previsti dall'art. 280 CCI;

PQM

visti gli artt. 270 ss CCI;

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **ROBERTO LA MANTIA, EVELYN LA MANTIA E ANGELA FLORES;**

nomina

la dott.ssa **Elisa Trotta** Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore l'avv. **Bruno Serianni;**

ordina

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna



ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone

che risultino esclusi dalla liquidazione, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti, come verificate dal gestore, i redditi di:

Roberto La Mantia nella misura di euro 1.100,00;

Evelyn La Mantia, nella misura di euro 900,00;

Angela Flores, nella misura di euro 1.100,00;

con obbligo per i ricorrenti di versare al liquidatore i redditi eccedenti i limiti stabiliti nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

con riguardo alla posizione di La Mantia Evelyn, resterà escluso dalla liquidazione del patrimonio il TFR maturato, nella misura del 50 %, quale somma da destinarsi al soddisfacimento dei bisogni della medesima, valutato che la procedura di sovraindebitamento, alla stregua della liquidazione giudiziale, non ha carattere sanzionatorio;

dà atto che

ai sensi dell'art. 270 c. 5 e 150 CCI, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone



che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione controllata ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione del passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, depositi rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficui andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



